

9949



9949



ROBERTO CESSI

Studi
sulla moneta veneta

Estratto da «Economia», Anno I, N. 7, Vol. II



TRIESTE

Tipografia del Lloyd Triestino

Impressione di
R. 9949
BIBLIOTECA
MINISTERO FINANZE

STUDI SULLA MONETA VENEZIANA

I.

Il danaro « piccolo » ed il danaro « grosso » fino alla coniazione del ducato aureo.

1. Il danaro veneziano avanti la coniazione del *grosso*. — 2. La coniazione del *grosso*. — 3. L'istituzione dell'ufficio della *moneta grossa*. — 4. La fortuna del *grosso* nel sec. XIII. — 5. Il rapporto fra il *grosso* ed il *piccolo* e la *lira a grossi*. — 6. Il deprezzamento del *piccolo* e la sua nuova coniazione nella seconda metà del sec. XIII.

Tra le molteplici questioni del complesso problema monetario veneziano, oggetto di seri dibattiti e di lunghe discussioni, ve n'ha una che ha, si può dire, un carattere pregiudiziale, quello cioè relativo al valore della lira.

È noto che l'unità monetaria del sistema veneziano è quella comune a tutti i paesi latini d'Occidente, originata dalla riforma carolingia¹⁾: è una unità ideale, la *lira*²⁾, non effettiva, e figura solo implicitamente nei suoi divisori, e precisamente nel danaro, la sola moneta coniata nei primi tempi ed anche per molto tempo da poi.

Una delle maggiori difficoltà per fissare un sicuro criterio di giudizio, sul primitivo valore della lira veneta, in confronto delle altre unità monetarie che circolavano sui mercati, è opposta dall'incertezza di determinare il titolo ed il peso, sulla cui base furono conati i primi danari veneziani³⁾ e le variazioni che nel tempo subirono.

È pacifico che le coniazioni dei primi secoli, senza tener conto delle minori monete divisionali senza effetto sul mercato monetario, si limitano al danaro d'argento⁴⁾, e che questa è la sola moneta reale del tempo, colla quale si effettuano i pagamenti negoziati in contante veneziano.

Non importa ricercare quando tale coniazione sia stata iniziata, in virtù di quali poteri e con quale significato⁹). Per ora basta accertare che mentre i primi danari, che recano il nome di Venezia, anteriori al sec. X hanno titolo di 0.900 e peso di grani veneti 34 (Ludovico il Pio) o di tit. 0.720 e gr. v. 29 (Lotario I), o tit. 0.700 e gr. 32 (denaro anonimo⁷), dal sec. X per titolo e peso precipitano discendendo a 0.200-0.250 e gr. 16-20, raggiungendo una media di intrinseco di circa la metà dei primi⁸).

Anche a prescindere dai motivi che possono aver determinato tale variazione nel conio del danaro, sta il fatto che essa spiega quelle testimonianze, dalle quali risulta che il valore della lira veneziana del sec. X era calcolato la metà di quella di Milano e di Pavia e di quelle imperiali⁹), che più o meno fondatamente si suppone abbiano conservato la primitiva misura carolina.

Due circostanze importanti devono essere messe in rilievo:

la prima, che fino a tutto il sec. XII unico era il tipo di danaro coniato e che perciò in questa epoca non si può parlare di *piccoli*, come qualche documento ha fatto asserire¹⁰);

la seconda, che fino all'età di Sebastiano Ziani (1172-1178) il danaro veneziano ebbe un corso assai ristretto, limitato ai negozi interni e di minor conto.

Non può infatti non esser rilevato come fatto sistematico il largo uso di moneta veronese, rivelato dai documenti veneziani, anteriormente al dogado di Sebastiano Ziani, a preferenza di quella nazionale, anche fra Veneziani, quando si tratti di investimenti mercantili e di negozi di una certa entità, non strettamente locali, come pure l'uso della moneta aurea (perperi o bisanti) nei traffici orientali¹¹). Come assai limitato è l'uso della moneta veneziana nella circolazione interna, così a maggior ragione esso varca quasi eccezionalmente i confini della laguna, anche verso i territori limitrofi di terraferma¹²).

Se nei riguardi dei traffici orientali la spiegazione è intuitiva, perchè gli scambi internazionali non potevano non essere garantiti da una buona moneta, quale era quella aurea bizantina, meno evidente è la ragione del predominio della moneta estera, e specialmente di quella veronese nella circolazione interna, se non a patto di pensare o ad una assai limitata attività della zecca veneziana o ad una permanente instabilità, oltre ad un minore apprezzamento, di quella nazionale, con sinistra ripercussione sulla bontà del danaro veneziano in confronto di quello veronese¹³).

Probabilmente i due motivi vogliono essere appaiati, tanto che al momento in cui la politica veneziana apre una nuova èra della sua storia, col dogado del primo Ziani, si procedere ad un lavoro di correzione, che ha un alto significato politico ed un grande valore economico¹⁴).

Il nuovo conio non reca più i nomi degli imperatori ed è stabilizzato sulla base dell'unità veronese, di cui riproduce perfettamente il tipo¹⁵). I documenti ne registrano subito le conseguenze: l'uso della moneta veneziana apparisce tosto assai largo e a Venezia e fuori; e più significativo ancora risulta il fatto che d'ora in poi si ammette la piena equivalenza delle due monete accettate con eguale fiducia¹⁶).

Si parla, a questo proposito, di un progressivo rapido deterioramento della moneta veneziana nel sec. XII¹⁷), ma forse impropriamente. Se è vero che il conio, che reca i nomi dello Ziani, del Malipiero e del Dandolo, è meno di un quarto di quello originario Carolingio, è però altrettanto vero che il danaro imperiale, che era poi il *mediolanense vetus*, era stato ridotto anch'esso alla metà rispetto a quello di Carlo Magno¹⁸).

Nè le altre città italiane offrivano sistemi monetari migliori: il danaro veronese equivaleva a quello veneziano; ed altrettanto si dica di quello lucchese¹⁹) e di quello fiorentino²⁰); quello bolognese, quando sarà coniato, varrà $\frac{1}{2}$ di quello imperiale, come il ferrarese²¹).

Sostanzialmente la regolazione dello Ziani (a prescindere da ogni altra considerazione politica) mirava a dare stabilità alla moneta corrente sul mercato nazionale e nei rapporti immediati con quelle piazze sulle quali questa era in circolazione.

2. — Diverso invece era il problema nei confronti degli altri mercati europei, quelli d'Oriente e quelli di Germania, regolati da sistemi monetari diversi, il perpero e il bisante aureo nei primi²²), lo sterlino ed il marco di Colonia nei secondi, di fronte ai quali la lira veneta, sulla base del danaro argenteo corrente, si trovava in condizioni di inferiorità.

Dopo la regolazione dello Ziani si riproponeva perciò il problema in confronto delle maggiori piazze mercantili estere, problema che reclamò tanto più urgente soluzione, quanto più rapida fu negli ultimi decenni nel secolo XII l'ascesa degli scambi veneziani con l'Oriente e col continente europeo, prima con quello poi con questo.

Gli antichi annalisti veneziani fanno risalire al dogado di Enrico Dandolo il merito di aver affrontato e risolto lo spinoso problema con la coniazione di un nuovo tipo di moneta a preludio quasi di quella maggior opera politica, che doveva far riconoscere ed assicurare il primato nella sfera d'influenza dell'Oriente europeo alla penetrazione veneziana.

E per quanto sia arduo accettare l'asserto di Martin da Canale, il cronista più prossimo agli avvenimenti, che la coniazione della nuova moneta sia stata effettuata proprio per l'occasione della quarta crociata²³), tuttavia non è improprio presumere che la politica monetaria inaugurata dal vecchio doge fosse in stretta connessione con quell'indirizzo generale che il governo veneto perseguiva con rinnovata fermezza.

Anno più, anno meno, l'importanza del fatto non è modificata; ed è dunque dagli ultimissimi anni del sec. XII o dai primissimi del sec. XIII che sul mercato monetario fa la sua comparsa la *moneta grossa*, « les nobles medailles d'argent que l'on apel ducat »²⁴) (scrive Martin da Canale in epoca in cui il ducato aureo non è ancora coniato), « qui cort parmi le mond par sa bonté ».

Che cosa è questa *moneta grossa*, detta poi per antonomasia il *grosso*?

È un danaro d'argento a titolo 0.965 e peso gr. ven. $42 \frac{1}{100}$, secondo la lega del danaro sterlino²⁵), come si ricava dall'obbligo fatto ai massari della zecca di *ligare et bullare et facere bullare* l'argento presentato dai mercanti *ad ligam de sterlino*²⁶). Il Pegolotti²⁷) infatti avverte che la lega degli sterlini vecchi e nuovi era ad once 11 e dan. 12 e quella dei grossi veneziani a once 11 e dan. 14, come le leghe d'argento in pezzi e verghe ad once 11 e dan. 16. Sebbene queste notizie siano relativamente tarde rispetto al momento della prima coniazione (risalendo al principio del secolo XIV), tuttavia dobbiamo presumere che tali misure corrispondessero alle originarie, per l'invariabilità del conio del grosso dalle sue origini in poi.

S'aggiunga che il Pegolotti altrove ricorda come da una marca si ricavavano nella zecca di Venezia s. 9 dan. 1 di grossi a conto²⁸), riproducendo il computo, che fin dall'origine della coniazione è fissato dal capitolare dei massari della *moneta grossa*²⁹). Da tali circostanze tuttavia non si può dedurre che il nuovo danaro sia stato ragguagliato all'unità monetaria nordica, allo ster-

lino od a quella germanica, sia perchè con essi manca una sicura corrispondenza, sia perchè, dato il momento della coniazione del *grosso*, non si ravvisano in queste condizioni economiche che consigliassero preferire il tipo nordico a quello orientale.

Sta il fatto che di questo il *grosso* veneziano, preferibilmente, riproduce lo stampo²⁰), e sta pure il fatto che, mentre le monete correnti, in servizio dei traffici internazionali, sono perperi e bizanti, assai raro è l'uso dei mancusi, ed assente quasi quello dello sterlino o del marco germanico, che in Italia avevano scarsa diffusione²¹).

Il mercato veneziano era servito da moneta bizantina, anche perchè la base principale dei suoi affari era l'Oriente: riuscirebbe assai difficile scoprire i motivi, per i quali la nuova monetazione sarebbe stata raggugliata a quella nordica piuttosto che a quella orientale. Mentre è evidente la ragione dell'adozione della lega argentea dei paesi del nord, poichè di là proveniva il metallo, appare naturale che l'unità ponderale fosse regolata in armonia ai bisogni dei traffici orientali.

Ancora una volta il Pegolotti offre qualche notizia che serve almeno a chiarire questo punto assai dubbio. Egli dice che a Costantinopoli e Pera correva una moneta d'argento, *che ne vanno 12 per uno perpero*, della quale purtroppo sfugge il fino, e *mettesi il detto grosso per quattro tornesi piccioli l'uno*. Esso aggiunge che i grossi veneziani *vanno per uno perpero, secondo che l'argento è caro o vile, da 12 $\frac{1}{2}$ e 13 e contasi il detto grosso di Venezia per den. 4 tornesi piccioli l'uno, come lo grosso grande del perpero detto di sopra*²²).

La testimonianza è tarda, è vero, rispetto all'epoca della prima coniazione: ma anche nell'ipotesi che il *grosso* costantinopolitano sia posteriore a quello veneziano, tutto fa presumere che la coniazione di quest'ultimo sia stata studiata in rapporto al *perpero*, in confronto del quale il valore col tempo si è modificato, come avverte il Pegolotti, *secondo che l'argento è caro o vile*, per mutato rapporto da oro ad argento, nell'intento non improbabile di portare il soldo al valore del *perpero*²³).

V'è chi pensa che il *grosso* sia stato coniato originariamente e raggugliato al valore di soldi due, pari a dan. 24²⁴), detti d'allora in poi *piccoli*: ma non vi ha prova alcuna che nell'origine fosse stabilito tale ragguglio, nemmeno idealmente: invece si può dimostrare, e lo vedremo tra breve, che il valore originario del

grosso dovette essere di piccoli 26 e $26\frac{1}{2}$, suscettibile poi sul mercato di un miglior apprezzamento. Nè saprei trovar ragione plausibile di questo se non nella necessità e nell'utilità di stabilire un rapporto preciso di valore rispetto all'unità monetaria che dominava sul mercato, tanto più che colla nuova coniazione coincide la sospensione di quella del consueto danaro e la riorganizzazione dei servizi di zecca.

3. — A quest'epoca infatti probabilmente risale l'istituzione dei *soprastanti alla moneta grossa* e la compilazione del relativo capitolare, della cui esistenza abbiamo già sicura notizia nel 1224²⁵), e che in buona parte, se pur non nel testo completo, è riprodotto all'inizio delle redazioni rivedute nel 1278 e nei primi anni del sec. XIV²⁶).

Una breve digressione, per chiosare e chiarire l'importante questione, non sarà inopportuna, anche perchè varrà ad illuminare un po' la genesi della monetazione.

Il capitolare dei massari alla moneta, edito dal Papadopoli, nella sua redazione attuale risale al 1278, con l'integrazione di capitoli aggiunti in successive revisioni non oltre i primi anni del secolo XIV. Ma già prima, e certamente avanti il 1224, esisteva un testo più breve e più semplice, del cui nucleo originario troviamo sicura testimonianza nella superstite formula finale che si legge dopo l'attuale capitolo 13. La parte originaria non può essere ricercata oltre detto capitolo: ma anche di questi primi tredici capitoli non tutti possono rientrare nella primitiva redazione: tra essi non è difficile distinguere gli originari da quelli di posteriore inserzione.

Certamente estranei alla prima redazione sono i capitoli 4 e 13, nei quali agli ufficiali alla moneta è attribuito il nome di *massari* introdotto solo nella seconda metà del sec. XIII: inoltre essi sono redatti, a differenza di tutti gli altri, in terza persona, anzichè in prima, come si conviene alla struttura del testo primitivo, stilizzato colla formula di *giuramento*. Non vi è dubbio che essi sono assai prossimi alla più tarda revisione del 1278. Degli altri, dal primitivo testo ancora crediamo si devano escludere i cap. 6 e 9, perchè si differenziano formalmente e sostanzialmente da quelli che effettivamente ad esso appartenevano. Il cap. 6 impone l'obbligo di *tractare et operare bonum monete*, già incluso nel cap. 1 (*studiosus ero super facto et laborerò monete*) e di questo superflua ripetizione, anche se posto in correlazione colla

responsabilità specifica che con detto capitolo si attribuisce ai soprastanti per l'attività dei *magistri* monetari: presa a sè, la formula è perfettamente rispondente al fine, coordinata agli altri capitoli è inutile, non solo, ma anche a quelli disarmonica, siccome risulta in tutti i testi dopo una più o meno accurata opera di rammentamento.

Tale sospetto è rafforzato anche dal fatto che il cap. 9 (formalmente stilizzato sul tenore del cap. 6) è certamente di epoca più tarda. In esso si fa obbligo ai soprastanti di porre *signum in moneta quam fieri faciemus, ad hoc ut cognoscatur quod facta sit tempore nostri officii de moneta*, con riferimento ai punti segreti, che compariscono nelle monete veneziane solo col dogado di Iacopo Tiepolo (1229)²⁹). Non pare probabile che una disposizione di tanto valore sia rimasta inefficace per tanti anni, ed anche se si dovesse ammettere che il primo capitolare fosse stato redatto nel 1224 (interpretando restrittivamente la testimonianza del ricordato giuramento prestato dai soprastanti alla moneta in quell'anno), bisognerebbe sempre riconoscere che il cap. 9 non doveva in esso figurare, poichè la sua applicazione non è anteriore al 1229.

Ciò premesso nei riguardi della redazione del testo originario del capitolare, esso permette di documentare un fatto assai importante, che cioè la riforma dei servizi di zecca è in correlazione alla coniazione della nuova moneta.

Il capitolare infatti parla dell'istituzione di tre soprastanti, cui è deferito il mandato di provvedere alla coniazione della *moneta grossa*: e parla chiaro, poichè ciascuno dei nuovi soprastanti deve giurare di attendere *super facto et laborerio monete et ad faciendum... monetam grossam bonam bona fide*, e tutte le disposizioni si riferiscono esclusivamente alla coniazione della *moneta grossa* e non ad altro.

Perchè mai nessun cenno della *moneta piccola*? Esistevano forse due uffici diversi? od in altri termini, accanto al vecchio ufficio della moneta, cui era devoluto il compito della coniazione del detto tipo, ne era stato creato un altro per la lavorazione di quello nuovo?

L'ipotesi di siffatto dualismo può essere senz'altro esclusa, e questa esclusione è autorizzata dalla formula di giuramento del 1224, secondo la quale gli *homines qui faciunt fieri monetam* erano tenuti all'osservanza del capitolare, *quod continetur de moneta fienda*, senza alcuna distinzione fra *moneta grossa* e *mo-*

moneta piccola. Il capitolare giurato, cui si richiama la citata formula, è quello dei soprastanti testè ricordato, *super facto et laborerio monete*, il quale nettamente precisa che il *laborerium monete* è limitato ad *faciendam monetam grossam*, il che vuol dire che altra moneta, a prescindere da quella minuta divisionale di mistura, senza alcuna importanza sul mercato, non si conia.

I fatti ne danno piena conferma: dal dogado di Enrico Dandolo (e precisamente dal momento dell'istituzione del grosso) fino a quello di Lorenzo Tiepolo, il vecchio danaro (*il piccolo*) non fu coniato, ma in tutto questo lasso di tempo fu coniato solo il nuovo tipo (*il grosso*) mantenuto costante nel suo intrinseco e per la sua bontà divenuto uno degli strumenti più formidabili del mercato monetario dominato dai Veneziani.

4. — Fra tanta scarsezza di fonti non riesce troppo agevole documentare la fortuna del grosso veneziano nel periodo migliore della sua vitalità; ma la larga diffusione che è attestata dai documenti pubblici e privati a Venezia e fuori, sta a testimoniare la grande fiducia che la nuova moneta con tanta facilità seppe conquistare e mantenere per lungo periodo anche sui mercati stranieri ⁴⁰⁾, per la maggior sua bontà rispetto anche all'analogia delle città più prossime.

Senza ricorrere al paragone del fiorino argenteo fiorentino ⁴¹⁾, preesistente alla coniazione del grosso veneziano, di scarsa influenza nei traffici internazionali, basti ricordare come nella seconda metà del sec. XIII anche Verona e Bologna coniarono i loro *grossi*, non senza risentire l'influsso del *grosso* veneziano, restando a questo inferiori ⁴²⁾.

Verona, che pur era stata men che un secolo avanti maestra a Venezia per la regolazione della sua monetazione, in breve ora era stata superata dalla città adriatica ed avea visto scadere il valore della propria di fronte alla veneziana. La coniazione del *grosso* veronese, alla metà del secolo, segna un altro passo retrogrado, poichè mentre il *grosso* veneziano coniato a piccoli 26 $\frac{1}{100}$, come vedremo, è suscettibile di produrre aggio, il *grosso* veronese arriva appena a piccoli 20 ⁴³⁾ e resta inferiore a quello veneziano e per peso (gr. 36) e per titolo (onc. 11, den. 6) ⁴⁴⁾.

Il *grosso* bolognese, esso pure coniato alla lega veneziana, risultò anch'esso inferiore al tipo di Venezia, nonostante l'influsso esercitato sulla monetazione bolognese dall'esempio veneziano, per opera di un podestà veneziano, Andrea Zeno, primo ideatore della

riforma, colla collaborazione di zecchieri provenienti da Venezia, Guido, Damiano e Pietro Megano. Anche se il programma dello Zeno, perdutosi nel ginepraio di molteplici tipi divisionari, fallì, però le linee fondamentali di questo sopravvissero nella riforma attuata nel 1269, poichè, secondo l'idea dello Zeno, il bolognino grosso fu coniato sulla base di 12 bol. piccoli⁴⁹). Per quanto però i documenti affermino che il conio è fatto alla lega del grosso veneziano, in realtà, mentre questo è ad onc. 11, den. 14 di fino, quella dei bolognini era ad once $10\frac{1}{3}$.

In queste differenze forse è lecito trovare la spiegazione di quel particolare favore goduto dal grosso veneziano, pel quale sul mercato monetario presto assume un valore superiore a quello nominale, determinando un aggio rispetto alla moneta piccola.

La lega del grosso, per quanto ragguagliata a quella dello sterlino (once 11, den. 12), effettivamente era a questa superiore (once 11, den. 14). Questa maggior bontà nel fino dovette esser presto risentita sì che dopo poco tempo il suo valore originario, di piccoli $26\frac{1}{3}$, salì a 27, con progressiva tendenza ad aumentare, variazione non imputabile ad una diminuzione dell'intrinseco del piccolo, poichè è indubbio, come già osservammo, che dopo la coniazione del grosso (anzi per effetto di questa), non si procedette più a quella del denaro corrente, rimasto tale e quale era all'età di Enrico Dandolo.

Il maggior apprezzamento pertanto del grosso, pel momento, non poteva dipendere che dalla condizione intrinseca del fino della lega, effettivamente superiore a quello presunto.

5. — Da questo fatto emerse ben presto una conseguenza assai importante nella storia della moneta veneziana, quale è quella della comparsa, nel sec. XIII, della *lira a grossi*, la quale ha bisogno di qualche chiarimento.

Dopo la coniazione del grosso, le unità del sistema monetario veneziano furono due:

1° la lira di piccoli;

2° la lira di grossi;

l'una e l'altra unità ideali (di soldi 20 e den. 240) conteggiate nei rispettivi divisori effettivi, il danaro *grosso* ed il danaro *piccolo*.

La *lira a grossi* invece non è che una moneta di conto, la quale serve ad esprimere un certo rapporto che intercede fra le due unità e perciò non figura nemmeno implicitamente in un proprio divisore effettivo. Se il rapporto originario fra le due unità

fosse stato mantenuto immutato, sarebbe mancata la ragione prima della sua funzione. Ma quando il rapporto fra il *grosso* ed il *piccolo* nel corso effettivo è diverso in confronto di quello legale, automaticamente s'introduce questo nuovo elemento tecnico, che ha lo scopo di correggere le alterazioni che sul mercato si sono prodotte nel rapporto fra le due unità correnti.

La *lira a grossi* è pertanto una *lira di piccoli* calcolata non sulla base del valore di corso del *grosso*, ma su quello legale, originario, di questo, basandosi cioè sul rapporto iniziale fra il *grosso* ed il *piccolo*.

Questa constatazione ci riconduce a precisare il valore numerico di tale rapporto⁴⁶), per chiarire alcune apparenti discordanze delle fonti, che hanno ingenerato gravi dubbi e legittimato erronee illazioni.

Esclusa, come s'è detto, l'esistenza di un rapporto fra il *grosso* ed il *piccolo* di 1:24, sorge però una non lieve difficoltà, non adeguatamente rilevata, per quanto io so, dal fatto che le fonti sono, almeno apparentemente, come dissi, discordanti.

Il Pegolotti afferma che il ducato d'oro di zecca, come poi vedremo, era ragguagliato a soldi 39 *grossi*⁴⁷), ciò che ripete anche Giovanni da Uzzano: il che equivale, calcolando il ducato a 18 *grossi*, a *piccoli* 26 per *grosso*

$$(\text{ducato } 1 = \frac{18 \times 26}{12} = \text{s. } 39 \text{ a gr.}).$$

Inoltre il Pegolotti parla sempre del *grosso* in ragione di dan. 26 *a grossi*, accettando dunque il rapporto fra *grosso* e *piccolo* in ragione di 1:26, rapporto che è consacrato anche in un documento ufficiale, che per quanto tardo (ed anzi per questo ancor più probativo, poichè dimostra, nel persistere di siffatto calcolo, l'originarietà del rapporto) non può lasciare alcun dubbio, cioè nel cap. 38 dei massari all'oro (a. 1338), dove il ducato è ragguagliato a s. 39 *a grossi*⁴⁸).

Sulla fede dunque di queste testimonianze, che in nessun modo e per nessuna ragione possiamo infirmare, dovremmo dunque concludere che il rapporto originario fra *grosso* e *piccolo* vuol essere calcolato in ragione da 1:26.

Senonchè altre testimonianze, non meno probative e non meno ufficialmente precise, prospettano un rapporto diverso. Secondo la legge del 1254, che determina il corso della *lira a grossi*,

è stabilito che la lira a grossi *valet grossos 9, par. 5*⁴⁹), valore che è riconfermato da un ragguglio del sec. XIII o del principio del sec. XIV, che riportiamo in calce⁵⁰), e da molti altri esempi, sui quali richiameremo in seguito l'attenzione.

In questi casi il rapporto da 1:26 non regge, a meno di non ammettere un assurdo, giustamente ripudiato, che esistessero cioè lire di dan. 239 (gr. 9, p. 5 = $9 \times 26 + 5 = 239$), anziché di 240⁵¹), o menar per buona una giustificazione, tutt'altro che persuasiva, che cioè il precipitato ragguglio rappresenti non «una divisione ed un valore originario, ma soltanto un aggio, e cioè quella « preferenza data ad una moneta di fronte ad un'altra, che conferisce alla preferita un vantaggio sull'altra moneta, vantaggio talvolta rappresentato dal maggior effettivo valore e talvolta solo « da opinione e simpatia, per cui si riduce ad un valor fittizio e « immaginario, che col tempo non può a meno di recare effetti « malsani e perniciosi »⁵²).

L'argomentazione dell'illustre numismatico veneziano non può persuadere nessuno, poichè qui non si tratta di semplice *aggio*, o per effettivo maggior valore, o per affezione, il quale dovrebbe tradursi in un rapporto variabile, a seconda delle oscillazioni del mercato (ciò che si verifica in confronto della *lira di piccoli*), ma di un rapporto costante fra quantità invariabili e precisamente, secondo quanto è sancito dalla legge del 1254, da 1 a 26 $\frac{1}{2}$.

L'apparente contraddizione fra i due rapporti, che abbiamo ricavato dalle testimonianze sincrone, si dilegua, quando si tenga presente la distinzione fra il *valore di zecca* (cui si riferisce il primo, come opportunamente mette in rilievo il Pegolotti); ed il *valore legale* superiore al precedente di una lieve frazione, in correlazione al maggior fino della lega sopra ricordato. È intuitivo che il corso originario del piccolo e quindi quello della *lira a grossi*, dovesse esser regolato sul secondo, come naturale conseguenza del suo intrinseco, limitatamente però alla circolazione interna⁵³).

L'aggio entra in gioco, quando, sul mercato, pel maggior apprezzamento del grosso, muta il valore del rapporto, che in un primo tempo sale ad 1:27, poi ad 1:28, poi ancora 1:32, pel rapido deprezzamento del piccolo, mentre la parità originaria è rappresentata dalla *lira a grossi*, sulla base del rapporto da 1:26 $\frac{1}{2}$, nei riguardi della circolazione interna.

7. — Definire le cause di questo deprezzamento, fra tanta manchevolezza di notizie, che la storia monetaria veneziana del sec. XIII ha conservato, è compito arduo e quasi disperato: un fatto è certo, ed esso ha pure non poca importanza, che tali oscillazioni non dipendono da mutamenti di intrinseco delle rispettive unità monetarie, poichè il *grosso* ed il *piccolo* dal tempo di Enrico Dandolo a quello di Lorenzo Tiepolo, come fu avvertito, rimasero immutati. Ed ancora possiamo constatare che, mentre nella prima metà del sec. XIII la svalutazione del piccolo fu assai lenta, non avendo superato il rapporto da 1:27, nella seconda metà fu assai rapida e di questa meglio conosciamo le vicende.

Già nel 1274 il corso del grosso era salito a 28 picc., e non è improbabile che nelle quotidiane contrattazioni abbia avuto anche un corso superiore, se uno statuto padovano di quell'anno vieta il cambio *cum aliquo alio lazo*, maggiore di quello praticato a Venezia (*secundum quod expenduntur Venetiis*) e cioè a piccoli 28⁵⁴).

Sospetta, e non a torto, il Papadopoli⁵⁵), che questo corso sia stato ufficialmente fissato in occasione della ripresa coniazione del danaro piccolo, sotto il dogado di Lorenzo Tiepolo, quasi certamente deliberata nel 1274, allo scopo di assicurare anche al mercato minuto una migliore moneta e prevenire il danno di un minacciato ulteriore deprezzamento.

La riforma del 1274 è preceduta da una più rigorosa disciplina delle leghe argentee ed auree, che i superstiti brani di legislazione lasciano intravedere.

Il controllo sulle leghe metalliche, che era esercitato dagli *extimatores auri*, fu meglio regolato nel 1266, attribuendo il compito di esaminare settimanalmente il titolo ed il peso delle monete⁵⁶), senza pregiudizio del controllo esercitato fino allora soltanto dai pesatori alla moneta, mentre quello sul traffico di entrata ed uscita dell'oro e dell'argento era riservato ai soprastanti all'oro⁵⁷); nel 1269 si istituirono gli ufficiali *super facto auri et argenti cocti*, per controllare e regolare il mercato dell'oro e dell'argento destinato ad usi industriali e per garantirne l'integrità delle leghe⁵⁸); finalmente tra il 1273 ed il 1274 si attua anche un maggior decentramento allo scopo di esercitare più accurata vigilanza sul traffico e sulla lavorazione dei metalli nobili⁵⁹). È sempre meglio delineata la tendenza di separare i servizi relativi all'oro da quelli relativi all'argento, e di dar maggior incremento alla monetazione argentea.

Due deliberazioni, del maggio e del giugno 1273, ne sono quasi il preludio: colla prima si determina che tutto l'argento in verga dovesse esser destinato alla monetazione, munito del duplice contrassegno *de bulla denariorum grossorum e de bulla S. Marci*⁶⁰; colla seconda era regolato il saggio delle leghe d'argento sulla base di quello della *moneta grossa*⁶¹.

Pochi mesi dopo, sul principio del 1274, si riprende la coniazione del danaro piccolo, affidandone l'incarico ad ufficiali distinti e diversi da quelli esistenti, che attendevano al conio del *grosso*.

Ancora nel giugno 1273, nella citata deliberazione regolatrice delle leghe dei danari grossi, i soprastanti alla moneta, che ormai hanno assunto il nome di *massari*, son chiamati semplicemente *massarii monete*: ad un anno di distanza, i medesimi magistrati sono designati col nome di *massarii de moneta grossa*⁶², nome che conserveranno per parecchi anni. Sembra perciò lecito presumere che in questo lasso di tempo si deva collocare l'istituzione del nuovo magistrato (e conseguentemente l'inizio della ripresa coniazione del piccolo), della cui esistenza è, se non altro, sicura testimonianza il decreto dell'11 settembre 1289, col quale se ne ordinava la soppressione, deferendo *l'officium faciendi monetam parvam illis officialibus, qui faciunt monetam grossam*⁶³.

Non fu per esso compilato un capitolare proprio, come aveano le altre magistrature stabili, ma soltanto fu dettata una serie di disposizioni particolari, che in parte ritroviamo accolte alla redazione del capitolare dei massari alla moneta grossa del 1278⁶⁴.

Da essi veniamo a sapere che secondo la nuova coniazione da una marca si estraevano 1, 3, s. 5, d. 6, con uno scarto fino a d. 10, il che vuol dire da 786 a 790 pezzi: ma per quanto l'argento dovesse avere il titolo del grosso, se non per fino (tit. 0.250), il nuovo danaro restava inferiore per peso (gr. ven. 5 60/100) a quello del vecchio tipo (gr. ven. 7), allo scopo probabilmente di riportare l'intrinseco della nuova monetina al corso del grosso, ufficialmente salito a picc. 28, colla ferma fiducia di poter arrestare il costante deprezzamento del danaro stesso.

Ne traggio argomento dai provvedimenti del 1282, allorchè, nonostante le migliori speranze, si dovette constatare che nulla era valso a frenare il deprezzamento del piccolo. Il citato statuto padovano del 1274 sta indirettamente a testimoniare che, a dispetto delle disposizioni legali, il grosso era apprezzato, sul mercato, ad un corso superiore ai 28 picc.: nel 1282, checchè si lusingasse,

gassero i legislatori coll' introdurre nella stessa promissione ducale il solenne impegno di mantenere integra *nostram monetam magnam et parvam sicut nunc est*, il valore del grosso era aumentato a picc. 32, sì che ad essi non restava altro che sanzionare legalmente la nuova parità di fatto attuata sul mercato ⁶⁶).

Ma questa nuova parità non poteva essere legalizzata *sic et simpliciter*, mantenendo immutata la lega del piccolo, perchè avrebbe rappresentato una perdita per l'erario: e su proposta dei massari fu adottato un nuovo tipo di mistura, di poco superiore per peso al danaro del Tiepoio (gr. ven. 5 66/100) essendo stato definitivamente fissato che da una marca si estraessero l. 3, s. 5, d. 4 (cioè pezzi 784), ma assai inferiore per fino per esser stato ridotto il piccolo a 0.198 e cioè a meno di $\frac{1}{5}$ di fino, mentre quelli precedentemente conati ne aveano circa $\frac{1}{4}$ ⁶⁷).

Conseguenza, che per quanto questi e quelli fossero ammessi al medesimo corso (col vantaggio per gli ultimi di eliminare la perdita derivante all'erario da un fino superiore al corso effettivo ⁶⁸), fra gli uni e gli altri sussisteva a vantaggio dei primi una differenza di valore di s. 5 e den. 2 a grossi, pari a s. 6 den. 4 a piccoli per marca ⁶⁹).

Di qui però emerge un fatto assai importante, che cioè le perdite progressivamente subite in confronto dal grosso, non sono conseguenza di un deprezzamento inerente a mutamento di intrinseco, ma questo è successivo a quello, verificatosi sul mercato per la bontà intrinseca del grosso, che fruisce di una costante sopravvalutazione.

Come s'è detto, questa tendenza è manifesta fin dall'origine del grosso, continua poi lentamente per tutta la prima metà del XIII secolo, s'accentua nella seconda metà, si fa più rapida in pochi anni, dal 1274 al 1282, favorita dall'indebolimento della coniazione tiepolesca, e se dopo questa data la parità fra grosso e piccolo mantiene per un periodo relativamente lungo, una certa stabilità, dobbiamo ricercarne il motivo nella comparsa della nuova moneta aurea, che in qualche modo indebolisce la solidità del grosso.

ROBERTO CESSI.

NOTE.

¹⁾ Cfr. PAPANOPOLI. *Sul valore della moneta veneziana*, Venezia, 1885, p. 8 sgg.; *Le monete di Venezia*, Venezia, 1893, vol. I, p. 15 sgg. NAGL, *Die Goldwährung und die handelsmässige Geldrechnung in Mittelalter*, in « Numism. Zeitsch. », XXVI 59 sgg.; MONNERET DE VILLARD, *La moneta in Italia durante l'Alto Medio Evo*, estr. dalla « Riv. Ital. di Numism. » 1919, p. 16 sgg.

²⁾ E questa, qualunque essa sia, grossa o piccola, essa è divisa sempre in soldi 20, danari 240 (1 soldo = 12 danari).

³⁾ Per tutto questo si veggano le conclusioni ultime, cui perviene il PAPANOPOLI, *Sul valore cit.*, p. 6 sgg., e *Le monete cit.*, I 23.

⁴⁾ Delle altre immaginarie monete, di cui tanto si è favoleggiato, ha fatto completa giustizia il PAPANOPOLI, *Le monete cit.*, I p. 5 sgg., 75 sgg.

⁵⁾ PAPANOPOLI, *Le monete cit.*, p. 16 sgg.

⁶⁾ PAPANOPOLI, *Le monete cit.*, p. 41 sgg.

⁷⁾ PAPANOPOLI, *Le monete cit.*, p. 52 sgg.

⁸⁾ Così mentre dai patti di Berengario II (953) e di Ottone I (967) risulta che la contribuzione dovuta dai Veneziani all'Imperatore è fissata in L. 25 di danari pavesi od imperiali, in quello di Ottone II (983) è determinato in L. 50 di danari veneziani; e nella locazione del patriarca Rodualdo ad Ambrogio, vescovo di Bergamo (972) il canone annuo è fissato in *argenteos danarios bonos mediolanenses solum quinque aut de Venecia solum decem*. Cfr. PAPANOPOLI, *Le monete cit.*, p. 32.

⁹⁾ Unica testimonianza, che parla di danari piccoli anteriormente all'istituzione del grosso, sarebbe in testamento di Pietro Orseolo II, che lascia al suo popolo *mille ducentarum quinquaginta librarum nostrae monetae denariorum parvorum*. (PAPANOPOLI, *Le monete cit.*, p. 32). L'insolita e inusitata espressione, che eccezionalmente ricorre in questo documento, dove sempre s'incontra invece, *monetae nostrae Venetiarum, libr.* ovvero *den. nostrae monetae*, ovvero *libras nostrorum denariorum*, è assai sospetta; non solo, ma anche, come possiamo dimostrare, viziata di tardiva interpolazione. È noto che il testo del documento è pervenuto attraverso una trascrizione del sec. XIV inserita nel Codice Trevisano, conservato all'Archivio di Stato di Venezia, ma fortunatamente di questo passo il diacono Giovanni (Cfr. ediz. MONTICOLO, in « Fonti per la Storia d'Italia », Roma, 1890, p. 169) servendosi probabilmente dell'originale, o di un apografo migliore, si ha conservato la lezione corretta, che non lascia dubbi: *Petrus dux... millequinquaginta libras denariorum solatio totius suae patriae... donavit*. Il *parvorum* della lezione del Trevisano, comunemente citata, è un'arbitraria aggiunta di tardivi ammannuensi.

¹¹⁾ Si veggano in proposito i documenti dei sec. XI e XII, pubblicati dal BARACCHI, *Le carte del mille e del mille e cento dell'Archivio Notarile di Venezia*, Venezia, 1882.

¹²⁾ Assai significativo è l'esempio offerto da Padova, che, pur mancando di moneta propria, si serve quasi esclusivamente di moneta veronese, come risulta dai documenti pubblicati dal GLORIA (*Codice diplomatico padovano*, Venezia, 1884-89, vol. I-III) nei quali, fino all'epoca dello Ziani, la moneta veneziana ricorre solo per eccezione.

¹³⁾ Da un documento del 1152, settembre, risulta che il perpero valeva s. 40 veneziani (*pro singulis quadraginta soldis denariorum nostre monete, de subscripto precio, unum bizantium perperum*. Cfr. BARACCHI, op. cit., p. 49) e da un altro del 1155 che il perpero (Cfr. CECCHETTI, in « Arch. Veneto », II, 122) valeva soldi 18 veronesi. In generale si può dire che il danaro veneziano, anteriormente allo Ziani, era valutato la metà, ed anche meno, di quello veronese (Cfr. altri esempi in BRUNACCI, *De Re Nummaria patavinorum*, Venetiis, 1744, p. 30 sgg.; ZANETTI, *Nuova raccolta delle monete e zecche d'Italia*, Bologna, 1786, IV, 370, 396) con sensibili oscillazioni in più od in meno, ciò che mi pare sfugga al PAPADOPOLI, *Le monete* cit., p. 69 sgg.

¹⁴⁾ Per incidenza rileviamo che la coniazione del nuovo danaro sta in correlazione con un momento di grave crisi economica, che è resa manifesta dalla nota tariffa annonaria del 1173 (CECCHETTI, *Programma dell'I. R. Scuola di Paleografia di Venezia*, 1862, p. 48 sgg.; PAPADOPOLI, *Le monete* cit., p. 307 sgg., doc. III) e segnalata a Verona e in tutta Italia nel 1178 (ZANETTI, op. cit., IV, 397). La coniazione dello Ziani è certamente posteriore al 1173, poichè i prezzi di quella tariffa sono segnati in moneta veronese: riuscirebbe incomprendibile tale uso in un documento ufficiale, se già fosse stata introdotta la moneta nazionale, coniata, come vedremo, a piena parità di quella straniera, ed in ogni caso risulterebbe assurdo che l'una e l'altra non fossero egualmente ammesse al corso. Il silenzio è oltremodo significativo, checchè ne pensi il Papadopoli (I, 70), e autorizza a ritardare la coniazione almeno dopo questo anno.

¹⁵⁾ PAPADOPOLI, *Le monete* cit., p. 69.

¹⁶⁾ Si veggano numerosi esempi citati dal BRUNACCI, op. cit., p. 31 sgg.; ZANETTI, op. cit., IV, 397, tutti posteriori al 1173 e così pure molti altri nelle raccolte citate dei documenti veneziani e padovani del Baracchi e del Gloria.

¹⁷⁾ Così il PAPADOPOLI, *Le monete* cit., p. 73, il quale seguendo questo inesatto ragguaglio fu sospinto ad ammettere che « il confronto col vecchio danaro imperiale e la esiguità del volume fecero dare il nome di *piccolo* al danaro veneziano e poco a poco l'aggettivo sostituì il nome originario da farlo « dimenticare ». Il che non è vero: la designazione di piccolo al danaro venne dopo l'istituzione del grosso, come conseguenza di questo: se ne trova perciò menzione nei documenti solo dal principio del sec. XIII, tolto l'esempio del testamento di Pietro Orseolo, che sopra è stato spiegato.

¹⁸⁾ PAPADOPOLI, *Sul valore* cit., p. 9 sg.

¹⁹⁾ MONNERET DE VILLARD, op. cit., p. 69 sgg.

²⁰⁾ NAOL, op. cit., p. 74 sg.

²¹⁾ SALVIONI, *La moneta bolognese e la traduzione italiana del Savigny*, in « Atti e mem. della R. Deput. di St. Pat. per le Romagne », s. III, vol. XII, p. 144 sgg.

²⁷) MONNERET DE VILLARD, *op. cit.*, p. 52 sgg.

²⁸) MARTIN DA CANALE, *Cronique de Venise*, in « Arch. Stor. Ital. » s. I, v. VIII, p. 320. Il Dandolo (*Chronicon*, in MURATORI, *Rez. ital. script.*, XII, 316) invece fa risalire la coniazione del grosso al 1194 (Cfr. NAGL, *op. cit.*, p. 149), ma forse la notizia del da Canale, a prescindere dalla motivazione, che riproduce soltanto uno dei fatti specifici, è più esatta, poiché le notizie dei grossi compariscono dopo il 1202. Per esempio nel *Liber abbaci* del pisano Leonardo Fibonacci del 1202, dove pure è ricordata la *libra Venetianorum*, non se ne parla: e solo nelle spese di viaggio del vescovo Wolfger di Passau degli anni 1203-1204, fra le monete veneziane compariscono i *solidi breves* (Cfr. NAGL, *op. cit.*, p. 151 sg.).

²⁹) Che il nome di *ducato* fosse attribuito anche al grosso d'argento lo argomentiamo non soltanto dalla testimonianza del da Canale, che scrive prima dell'istituzione della moneta aurea, ma anche dal termine *ducatus aureus*, col quale questa è designata fin dai primi anni, ciò che fa pensare alla preesistenza del termine stesso, per la moneta argentea.

³⁰) PAPANOPOLI, *Le monete* cit., p. 65; NAGL, *op. cit.*, p. 153.

³¹) Cap. 73 del capitolare dei massari della moneta, in PAPANOPOLI, *Le monete* cit., p. 324 e deliberazione del Magg. Cons. 1274, 9 ottobre (Arch. Stato, Venezia, *Liber comunis*, I, 84 r.).

³²) PEGOLOTTI, *La pratica della mercatura*, c. 73, in PAGNINI, *Della decima*, Lucca, 1786, III, 292 sgg.

³³) PEGOLOTTI, *op. cit.*, c. 31, p. 137. Cfr. PAPANOPOLI, *Le monete*, p. 84; NAGL, *op. cit.*, p. 153.

³⁴) Cap. 19, PAPANOPOLI, *Le monete*, p. 132.

³⁵) PAPANOPOLI, *Le monete*, p. 82.

³⁶) MONNERET DE VILLARD, *op. cit.*, p. 69 sgg.

³⁷) PEGOLOTTI, *op. cit.*, cap. 8, p. 23.

³⁸) Infatti anche altrove il Pegoletti rileva che il perpero a kar. 48 equivaleva a s. 26 a grossi, pari a s. 1 di grossi.

³⁹) ZANETTE, *op. cit.*, IV, 152.

⁴⁰) Nel *Liber plegiorum* (Cfr. ed. PREDELLI, p. 119) c. 26 t. si legge: [1224], die XIII exeunte marcio. — Illi homines qui faciunt fieri monetam coram domino duce et omnibus consiliariis eius, excepto M. Superancio, predicto die iuraverunt supra capitulare quod continetur de moneta facienda vel fieri facienda et illo superscripto die intromiserunt in nomine Domini. È chiaro che nel 1224 il capitolare già esisteva e quindi anche la magistratura relativa: quanto alla struttura del primitivo capitolare non dividuo, per le ragioni espresse nel testo, il dubbio del Papanopoli, che noi ne ignoriamo completamente il testo.

⁴¹) Pubblicato dal PAPANOPOLI, *Le monete*, p. 31 sgg.

⁴²) A questo punto s'incontra (PAPANOPOLI, p. 314) la formula: *Hec omnia, que superius dicta sunt, et alia que dominus dux cum maiori parte sui consilii addere vel minuzere voluerit, attendam et faciam et observabo bona fide sine fraude* (cap. 14), in tutto conforme a quella del cap. 78 del 1278 e che, com'è noto, sono le formule finali dei capitolari che venivano giurati dai singoli magistrati.

⁴³) Infatti con questo capitolo la responsabilità sancita pel fatto dei *magistri* è attribuita ai soprastanti alla moneta ed ai pesatori, mentre al cap. 12 il controllo sui *magistri* è demandato ad un inquisitore da eleggersi dai sopra-

stanti stessi, senza il concorso del pesatore, il cui intervento (cap. 1^o) è richiesto per l'esame dei saggi del metallo; e non è più ricordato nel cap. 6.

³⁰) PAPADOPOLI, *Le monete*, p. 97 sg.

³¹) NAGL, op. cit., p. 150 sg.

³²) NAGL, op. cit., p. 74 sg. Il Villani ricorda che nel sec. XII detto fiorino era di dan. 12 l'uno (pari al suo tempo a picc. 36).

³³) Il NAGL, op. cit., p. 153, contesta la priorità del grosso veneziano su quelli delle altre città prossime, per la dipendenza del sistema monetario veneziano da quello veronese: se ciò vale pel danaro primitivo (poi detto *Niccolo*), non si può asserire pel *grosso*, che non ha alcuna relazione colla moneta veronese.

³⁴) ZANETTI, op. cit., IV, p. 349 sgg.

³⁵) PEGOLOTTI, op. cit., cap. 73, p. 293.

³⁶) SALVIONI, op. cit., p. 295 sgg.

³⁷) Su questo punto, che è di capitale importanza e fondamentale nella risoluzione dei problemi monetari veneziani del sec. XIII e XIV, non posso seguire il Papadopoli nella sua dimostrazione, che il Nagl ripete senza portare alcun contributo nuovo, e che vorrebbe essere una chiarificazione delle ipotesi dei vecchi scrittori, e non riesce persuasiva. Io penso che il nodo della questione tutto riposi sulla determinazione precisa di questo rapporto, o meglio dei rapporti, che si possono stabilire fra grosso e piccolo, ciò che mi sembra sia stato trascurato.

³⁸) PEGOLOTTI, op. cit., cap. 31, p. 137.

³⁹) PAPADOPOLI, *Le monete*, p. 133.

⁴⁰) PAPADOPOLI, *Le monete*, p. 135.

⁴¹) Archivio di Stato, Venezia, *Procuratori di S. Marco, Misti*, b. 93, f. 10:

9 grossi	se	conta	libr. 1	men	d. 5	a	grossi
18 grossi	>		libr. 2	men	d. 10	a	grossi
28 grossi	>		libr. 3	e	d. 11	a	grossi
37 grossi	>		libr. 4	e	d. 6	a	grossi
46 grossi	>		libr. 5	e	d. 1	a	grossi
55 grossi	>		libr. 6	men	d. 4	a	grossi.

⁴²) PAPADOPOLI, *Sul valore*, p. 22.

⁴³) PAPADOPOLI, *Sul valore*, p. 23.

⁴⁴) Come meglio vedremo parlando del ducato aureo, questa distinzione vuol esser tenuta sempre presente, per rendersi ragione del diverso conteggio. I cambi esteri sono calcolati sulla base del *valore di zecca* (ed ecco perchè in questi ritorna costantemente il rapporto 1:26), mentre la circolazione interna è regolata sul rapporto 1:26 $\frac{1}{6}$.

⁴⁵) *Statuti del comune di Padova*, ed. GLORIA, Padova, 1878, p. 274.

⁴⁶) PAPADOPOLI, *Le monete*, p. 110.

⁴⁷) *Liber comunis* cit., I, 152 v.

⁴⁸) *Liber comunis* cit., I, 152 v. Ad essi oltre il controllo sul commercio dello stagno, nel 1264 fu anche deferito l'ufficio del pepe (ivi, c. 152 v.).

⁴⁹) PAPADOPOLI, *Le monete*, p. 339, doc. V.

⁵⁰) Così nel novembre del 1273 sono istituiti due nuovi massari con proprio capitolaro, *qui sciant scribere et bene ponderare super stacione auri, incaricati di scribere et ponderare totum aurum quod intraverit et exierit de dicta stacione*, col concorso di due *proiectores, qui debeant proicere seu effundere aurum*. Col-

l'istituzione di questi pare che il servizio di ponderazione dell'oro sia stato sottratto all'ufficio degli estimatori, ai quali sembra sia stato riservato invece l'esame dei saggi ed il controllo sull'argento (ivi, p. 341, doc. VI)

⁶⁰) *Liber comunis* cit., c. 84 v.

⁶¹) *Liber comunis* cit., c. 84 v.

⁶²) *Liber comunis* cit., c. 84 v., 152 v.

⁶³) *Capitolare dei massari alla moneta*, cap. 83 (PAPADOPOLI, p. 327).

⁶⁴) *Capitolare* cit., capp. 80-82 (PAPADOPOLI, p. 327).


⁶⁵) Il Papadopoli (op. cit., p. 123) cade a questo proposito in parecchie inesattezze. Non è vero che i capitoli 80-81-82 siano posteriori al 1289 e però non è affatto vero che, aumentato il fino di 6 grani, sia stato aumentato il ricavo da una marca, dalla quale si estraevano l. 3, s. 5, d. 6 a 10 (e non l. 3, s. 10) e cioè non 813 pezzi per marca, bensì 786-790 pezzi. Questo, al momento della ripresa coniazione: poi, nel 1282, fu notevolmente diminuito il fino e lievemente il ricavo, come è detto nel testo.

⁶⁶) La deliberazione, che eleva ufficialmente il corso del grosso da 28 a 32 picc., è del marzo 1282 (PAPADOPOLI, *Le monete*, p. 120 sg.

⁶⁷) PAPADOPOLI, *Le monete*, p. 121. La deliberazione che riduce l'intrinseco è del 6 ottobre 1282.

⁶⁸) *Et sic ibant alii novi qui fuerunt batuti* (cioè i piccoli della coniazione del Tiepolo): *et taliter fieri possint denarii parvi, stando in capitali, commune nichil inde perdendo* (PAPADOPOLI, op. cit., p. 121).

⁶⁹) *Et isti denarii erunt deteriores quam primi fuerunt s. V et den II ad grossos pro marcha*. (Ivi, ibid.). Naturalmente questa differenza non vuol essere riferita al numero dei pezzi da estrarsi da una marca, come pare intenda il Papadopoli, ma al valore diverso di intrinseco, a parità di numero.





BIBLIOTECA STORICA



INV. 55755